



COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL
TERRITORIO COMUNALE DI
ROSIGNANO MONFERRATO**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 05.04.2016

Modificato con Deliberazione del C.C. n. 5 del 10.04.2024

INDICE

Art. 1 Premessa ed ambito di applicazione

Art. 2 Principi generali

Art. 3 Definizioni

Art. 4 Finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza

Art. 5 Responsabile ed incaricati del trattamento

Art. 6 Accesso ai sistemi ed alle password

Art. 7 Trattamento e conservazione dei dati

Art. 8 Modalità di raccolta dei dati e tempi di conservazione

Art. 9 Obblighi degli operatori

Art. 10 Diritti dell'interessato

Art. 11 Comunicazione e modalità di rilascio dati

Art. 12 Sicurezza dei dati

Art. 13 Cessazione del trattamento dei dati

Art. 14 Informativa

Art. 15 Tutela amministrativa

Art. 16 Caratteristiche degli impianti e dislocazione

Art. 17 Norma di rinvio

Art. 18 Entrata in vigore

Art. 1 – Premessa ed ambito di applicazione

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina locale della videosorveglianza ed il relativo trattamento dei dati personali nel contesto dei procedimenti facenti capo ai settori e servizi comunali interessati, alla luce del nuovo Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali emanato in data 8 aprile 2010, delle più recenti direttive ministeriali pubblicate in materia, nei limiti imposti dal D.lgs 196/2003 e disposizioni correlate.
2. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali demandate all'Ente, così come individuate dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616, dalla L.R. 26 aprile 2000 n° 44, dalla L. 7 marzo 1986 n° 65 e dalla L.R. 30 novembre 1987 n° 58 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalla L. 23 aprile 2009 n° 38, dallo statuto e dai regolamenti comunali nonché dalle disposizioni correlate e successive modificazioni e integrazioni, laddove essa mira alla protezione ed alla tutela dei beni del Comune, comprese le isole adibite a raccolta differenziata dei rifiuti, alla salvaguardia delle aree pubbliche, dei beni di interesse culturale, artistico, storico, bibliografico o a fini di promozione turistica, con particolare riferimento alla necessità di prevenire atti di vandalismo e come misura complementare volta a migliorare la sicurezza urbana.
3. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza e videosorveglianza tramite foto-trappole gestiti ed impiegati dal Comune di Rosignano Monferrato nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, in osservanza di quanto disposto dal Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contenente il Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Dovranno essere altresì rispettate tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di Amministrazioni Pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici e privati. Gli impianti non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, se non correlate al solo monitoraggio del traffico, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
3. Le immagini non potranno essere direttamente utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative ma esclusivamente per l'eventuale invio su posto di personale con qualifica di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della Strada e per quanto previsto dalle vigenti normative. Costituiscono eccezione le immagini registrate dalle telecamere installate presso le c.d. isole ecologiche adibite a raccolta differenziata dei rifiuti, il cui utilizzo è lecito quando risultino inefficaci e inattuabili altre misure, nei casi di monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti la cui violazione è sanzionata amministrativamente ex art. 13 Legge 689/81.
4. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, così come delineati dal Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010:

- a) Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18 e 22 del Codice (D.Lgs. 196 / 2003).
- b) Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- c) Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
- d) d) Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. B del Codice).
Fine esplicito della videosorveglianza urbana è il miglioramento del livello di sicurezza, percepita e reale, nelle aree assoggettate a controllo, come meglio indicato all'art. 4 del presente Regolamento.
Le finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, competono esclusivamente agli organi di Polizia Giudiziaria, specificatamente deputati dalle vigenti normative, che sono altresì legittimati ad accedere alle informazioni raccolte.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la Sala Controllo e relativi server, trattato esclusivamente mediante riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", l'ente Comune di Rosignano Monferrato, nella persona del Sindaco in carica quale legale rappresentante, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare ed autorizzato dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "incaricato" la persona fisica autorizzata dal responsabile a compiere operazioni di trattamento dati;
- g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

- k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l) per "Codice" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui il D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- m) per "Provvedimento" le disposizioni adottate dal Garante per la protezione dei dati personali, emanate in data 8 aprile 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n° 99 del 29 aprile 2010.

Art. 4 - Finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza

Le finalità che il comune di Rosignano Monferrato intende perseguire attraverso l'utilizzo del proprio sistema di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, già indicate all'art. 1 c° 2 del presente Regolamento.

Gli impianti di videosorveglianza, sono finalizzati:

- a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana";
- a tutelare gli immobili di proprietà od in gestione dell'Amministrazione comunale ed a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- al monitoraggio del traffico e quale supporto all'attività di ricostruzione dei sinistri stradali;
- al controllo di determinate aree, tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione, vale a dire bambini, donne ed anziani, garantendo così un elevato grado di sicurezze nelle zone monitorate;
- al controllo delle isole ecologiche adibite a raccolta differenziata dei rifiuti con possibilità di sanzionamento amministrativo dei responsabili degli errati conferimenti;
- ad attività di rilevazione di immagini a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso le c.d. Web Cam tramite modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi.
- a rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate;
- I sistemi di videosorveglianza comporteranno esclusivamente il trattamento dei dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi d'installazione delle telecamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nella zona.

Art. 5 - Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Compete al Sindaco designare con proprio decreto il Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione e della visione delle registrazioni.
2. Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
3. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari. I compiti affidati al responsabile ed agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione, come al comma precedente.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali, ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Responsabile.
6. Il Responsabile custodisce, le chiavi degli armadi di contenimento per la conservazione dei supporti videoregistrati, nonché le password di accesso per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 6 - Accesso ai sistemi e alle password

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile ed agli incaricati, come indicato negli articoli precedenti del presente Regolamento.
2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.
4. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito anche ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia, all'amministratore di sistema del Comune di Rosignano Monferrato e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione.

Art. 7 - Trattamento e conservazione dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui ai precedenti artt. 1 e 4, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, con modalità volte a salvaguardare l'anonimato, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;
- e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito al successivo articolo 9. Sono fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si debba dare seguito o adire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, ovvero a specifiche esigenze sanzionatorie di carattere amministrativo non incompatibili con le previsioni di legge. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa o sanzionatoria in corso. Ai fini della conservazione dei dati, l'organo procedente rimette al Responsabile del trattamento richiesta di specifica prorogazione di conservazione del tracciato dei dati rilevanti. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

Art. 8 - Modalità di raccolta dei dati e tempi di conservazione

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video o foto effettuate da sistemi di telecamere installate in corrispondenza dei siti individuati. L'impianto, inizialmente costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici, successivamente potrà essere ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori in condizione di sufficiente illuminazione naturale o artificiale. Le telecamere possono essere dotate di brandeggio e/o zoom ottico programmati e potranno essere collegate, per la registrazione immagini, ai server centrali presso strutture comunali quindi distanti dalle telecamere oppure a supporti digitali (NAS) custoditi in appositi armadi di contenimento a pochi metri di distanza dalle telecamere stesse.
3. L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento.
4. Nelle sole ipotesi in cui il sistema di videosorveglianza sia finalizzato alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione di cui

al precedente articolo. Al termine del periodo indicato le immagini saranno cancellate automaticamente mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere inutilizzabili i dati cancellati.

5. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi d'ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza urbana, della tutela ambientale o del patrimonio, l'incaricato della videosorveglianza provvede a darne immediata informazione al Responsabile per la conseguente comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo, su formale richiesta scritta degli organi competenti, si potrà, se possibile tecnicamente, procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie e non eccedenti lo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici o, per quanto possibile, all'asportazione dei supporti digitali di registrazione (NAS) presso il singolo sito, per consegna all'Ente od Autorità procedente, garantendo comunque la continuità delle registrazioni od accesso al sistema per il download dei dati registrati con credenziali su linea wi-fi. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere le Amministrazioni Pubbliche nei limiti delle competenze loro assegnate.
6. I dati raccolti per ragioni di sicurezza e di tutela del patrimonio, non possono essere utilizzati per finalità diverse od ulteriori, salvo che per esigenze di Polizia o di Giustizia e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.
7. È vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente Regolamento.
8. È altresì vietato riprendere e utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'Art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.
9. È fatto divieto di effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
10. I dati personali ripresi attraverso il sistema di videosorveglianza con foto-trappole hanno per oggetto delle zone del territorio Comunale, quali punti sensibili, sulle quali sarà posizionata, secondo le necessità, la c.d. "foto – trappola", in base alle singole esigenze e allo scopo di monitorare aree particolarmente delicate che risultano frequentemente oggetto di scarichi abusivi e individuare le persone e anche le targhe dei veicoli dai quali vengono abbandonati i rifiuti.
11. Le foto trappole sono progettate per l'uso all'aperto e si innescano a seguito di qualsiasi movimento di esseri umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità per poi scattare foto e video clip.

Art. 9 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 4 del presente Regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche o all'interno degli edifici pubblici, mentre non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità previste da questo Regolamento, e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 10 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata, diretta al responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità ed indicando a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento, ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza del trattamento di dati che possono riguardarlo, se non coperti dal segreto istruttorio;
 - b) ad essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) ad ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - Le informazioni sugli strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - L'extrapolazione dei dati, dei filmati, delle immagini fotografiche che si riferiscano strettamente al richiedente, ove ancora non oggetto di cancellazione automatica o conservate per motivi di sostegno probatorio a procedure connesse all'accertamento di reati o di fatti rilevanti come illeciti amministrativi, preso atto che, nei predetti casi, le immagini relative possono essere conservate fino all'esaurimento dei mezzi di gravame e tutela previsti dalla vigente normativa.
 - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Per ciascuna delle richieste sopra menzionate può essere chiesto all'interessato, laddove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardino, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati.
6. In caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
7. Per quanto riguarda i limiti all'utilizzabilità dei dati personali, la materia è regolamentata dall'art. 14 del D. Lgs 30/6/2003, n° 196, dal titolo "Definizione di profili e della personalità dell'interessato".
8. Per quanto riguarda i danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali, la materia è regolamentata dall'art. 15 del D. Lgs 30/6/2003, n° 196 e dalle eventuali ulteriori disposizioni di legge.

Art. 11 - Comunicazione e modalità di rilascio dati

1. La comunicazione di dati personali da parte del Comune di Rosignano Monferrato a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente finalizzata alle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione ai sensi e per gli effetti del presente articolo la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile, da parte dell'Autorità Giudiziaria e di Forze di Polizia impegnate in attività di polizia giudiziaria.
3. Il Comune di Rosignano Monferrato persegue ogni più ampia collaborazione con le Forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia dello Stato); nello spirito di tale collaborazione, i dati forniti dai sistemi di videosorveglianza sono usufruibili previa contestuale compilazione di apposito modulo di richiesta.

4. I dati registrati non sono accessibili ai privati cittadini. Qualora i richiedenti siano vittime di reati, le registrazioni potranno essere rilasciate all'organo di polizia che ha ricevuto o riceverà la denuncia, con le modalità di cui al punto precedente.

Art. 12 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nei server, installati presso le strutture comunali individuate, salvo attuazione delle procedure di condivisione con le centrali operative delle Forze di Polizia o designazione di altri specifici edifici o autonomi uffici da parte del Responsabile del trattamento. In ogni caso, nelle aree ove sono ubicate le attrezzature di visione e registrazione, potrà accedere il solo personale autorizzato, o, per quanto riguarda le registrazioni conservate presso gli altri uffici o strutture comunali o presso i singoli siti oggetto di videosorveglianza, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 13 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 14 - Informativa

1. La presenza del sistema di videosorveglianza attivo nel territorio comunale è resa pubblica, a cura del Titolare del trattamento, attraverso:
 - a. la pubblicazione del presente Regolamento sul sito internet del Comune di Rosignano Monferrato (www.comune.rosignanomonferrato.al.it);
 - b. cartelli collocati in prossimità e nelle aree interessate dal sistema di videosorveglianza;
 - c. cartelli ubicati presso gli edifici, le proprietà e le aree comunali protette dal sistema di videosorveglianza.
 - d. altre forme di pubblicità ed informazione periodica, anche mediante i comuni mezzi di informazione locale.
2. I cartelli di cui alle lettere b) e c) debbono essere conformi al modello semplificato di informativa "minima", così come indicato negli allegati al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010.
3. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità, trattamento e conservazione dei dati.
4. Il Sindaco del Comune di Rosignano Monferrato, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice. Provvede altresì a richiedere la verifica preliminare al garante per la Privacy nel caso in cui esistano i presupposti di conservazione prolungata od utilizzo promiscuo delle registrazioni con finalità differenti ed in ogni caso in cui gli accorgimenti prescritti nel citato Provvedimento non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che potrebbero determinare.

5. L'attivazione del sistema di videosorveglianza con "foto-trappole" verrà effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003, al Regolamento U.E. n. 2016/679 ed alle disposizioni emanate dal Garante della Privacy; in particolare, nel raggio d'azione o nelle immediate vicinanze della singola "foto-trappola" sarà posizionato, in maniera chiaramente visibile, apposito cartello recante informazioni in materia di protezione dei dati personali e sul quale sarà riportata la seguente dicitura: *"Area videosorvegliata – La registrazione è effettuata dal Comune di Rosignano Monferrato per fini di sicurezza e tutela ambientale"*.

Art. 15 - Tutela Amministrativa

In sede di tutela amministrativa il Responsabile del procedimento (ai sensi degli artt. 4 – 6 della L. 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.) è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dagli artt. 3 e 5 di questo Regolamento.

Art. 16 – Caratteristiche degli impianti e dislocazione

1. L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, la loro modifica, variazione, cessazione o nuova installazione, nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, anche se riguardante installazioni all'interno di edifici, magazzini, cortili o comunque proprietà comunali che non comportano il trattamento di dati personali di terze persone non dipendenti dall'Ente, compete alla Giunta Comunale, fermo restando l'obbligo di darne comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
2. Alla Giunta comunale è demandata l'emanazione di apposito atto con elencazione dettagliata di ogni singolo impianto di videosorveglianza, definizione delle finalità di utilizzo, dell'eventuale fissazione degli orari delle registrazioni, dei tempi di conservazione delle immagini, nonché alla definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile.

Art. 17 - Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato o previsto dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e, con riguardo alla videosorveglianza, al provvedimento generale emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.